

PROVINCIA DI FERMO

Settore II – Sostenibilità – Infrastrutture – Innovazione –
Infrastrutture Ambientali

PEC: provincia.fm@emarche.it

Oggetto: **Impresa ECO ELPIDIENSE srl – Istanza finalizzata al rilascio del
Provvedimento Autorizzatorio Unico ai sensi dell'art. 27-bis del D.lgs. n.
152/2006 per il progetto di realizzazione e ampliamento degli impianti
tecnologici e della discarica per rifiuti pericolosi in loc. "Castellano" nel
Comune di Porto Sant'Elpidio.
Valutazione integrazioni prodotte in risposta alle richieste ARPAM.**

In riferimento alla nota della Provincia di Fermo – Settore II – Sostenibilità – Infrastrutture – Innovazione – Infrastrutture Ambientali con Prot. 14943 del 06/09/2024 assunta al Prot. ARPAM n. 28756 del 09/09/2024, relativa alla trasmissione della documentazione progettuale per la verifica della completezza documentale;

Vista la nota della Provincia di Fermo – Settore II – Sostenibilità – Infrastrutture – Innovazione con Prot. 19138 del 12/11/2024 assunta al Prot. ARPAM n. 37356 del 12/11/2024, relativa all'avvio del procedimento ed alla richiesta di osservazioni da parte degli enti,

Vista la nota della Provincia di Fermo – Settore II – Sostenibilità – Infrastrutture – Innovazione con Prot. 6225 del 07/04/2025 assunta al Prot. ARPAM n. 11281 del 07/04/2025, si valutano le integrazioni prodotte dal proponente come segue:

AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE Piano di Monitoraggio e Controllo

1) *Per i parametri di cui alla "tabella 3.17 inquinanti monitorati (scarico in fognatura)" del documento denominato "Piano di Monitoraggio e controllo sito Castellano AIA.09", per i quali il proponente ha previsto valori limite diversi da quelli previsti dalla tabella 3 di cui all'allegato 5 alla parte III del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., l'applicazione delle deroghe ai valori limite di cui sopra è subordinata all'acquisizione del parere obbligatorio e vincolante del gestore del S.I.I. Tennacola S.p.A.*

Il proponente nell'elaborato "Relazione illustrativa RI.02 con data marzo 2025 sottopunto 1.A) del punto 2" risponde alla richiesta di cui sopra precisando che i valori limite proposti nel P.M.C. sono quelli autorizzati già con Determinazione Dirigenziale n. 294/RG – 115/RS del 12/03/2013 così come modificata dalla Determinazione n. 147/RG – 18/RS del 23/02/2023; ai suddetti limiti, il proponente dichiara che, diversamente da quanto già autorizzato, chiede limiti in deroga e superiori per i parametri Ferro, Alluminio e Solfati.

Visto quanto previsto dalle norme tecniche di attuazione (N.T.A) della Regione Marche allegato alla Deliberazione 26 gennaio 2010, n. 145 e s.m.i. ed in particolare:

- **dall'art. 31 comma 1** che prevede: "Gli scarichi di acque reflue industriali in pubblica fognatura possono essere autorizzati, ai sensi dell'art. 124 del d.lgs. 152/2006, dall'autorità competente, fermo restando il rispetto della disciplina degli scarichi finali delle acque reflue urbane definita ai sensi dell'articolo 101, commi 1 e 2, dello stesso decreto, delle norme regionali, delle presenti NTA, nonché compatibilmente con la capacità depurativa residua dell'impianto di depurazione finale, oltreché con il dimensionamento e con la capacità di drenaggio e collettamento delle reti fognarie, **previo parere obbligatorio e**

SERVIZIO TERRITORIALE PROVINCIA DI FERMO

vincolante del gestore del s.i.i.. Gli scarichi di acque reflue industriali che recapitano in reti fognarie sono sottoposti alle norme tecniche, alle prescrizioni regolamentari e ai valori-limite adottati dall'Autorità d'ambito competente, in base alle caratteristiche e alla capacità depurativa residua dell'impianto e alla capacità di drenaggio e collettamento delle reti fognarie, e in modo che sia assicurata la tutela del corpo idrico recettore nonché il rispetto della disciplina delle presenti NTA degli scarichi di acque reflue urbane."

- **dall'art. 31 comma 3** che prevede: "Gli scarichi di acque reflue industriali sono ammessi in pubblica fognatura purché rispettino le norme tecniche, le prescrizioni e i valori limite adottati dall'AATO che deve, a tal fine, valutare la capacità di trattamento dell'impianto di depurazione e le sue caratteristiche tecnologiche, in relazione agli inquinanti da abbattere, al fine di rispettare, allo scarico del depuratore, i limiti di emissione stabiliti dalle Tabelle 1, 2, 3 dell'Allegato 5 alla Parte Terza del d.lgs. 152/2006, nonché deve valutare la capacità di drenaggio e collettamento delle reti fognarie. **Nel parere obbligatorio e vincolante di cui al comma 1, il gestore del S.I.I. potrà motivatamente ammettere lo scarico solo di uno o più degli inquinanti di cui alla suddetta Tabella 3 con i valori-limite di emissione previsti per le pubbliche fognature;** pertanto, lo scarico degli altri inquinanti potrà eventualmente essere autorizzato entro i valori-limite di emissione stabiliti per lo scarico in acque superficiali".

Visto, altresì, che i parametri, per i quali il proponente richiede limiti in deroga, non sono elencati nella tabella 6.2 di cui alla BAT 20 del Documento di "Decisione di esecuzione (UE) 2018/1147 della Commissione del 10 agosto 2018,

Si ribadisce che l'applicazione delle deroghe ai valori limite di cui sopra è subordinata all'acquisizione del parere obbligatorio e vincolante del gestore del S.I.I. Tennacola S.p.A.

- 2) Per i valori limite indicati alla tabella 3.17 inquinanti monitorati (scarico in fognatura) del documento denominato "Piano di Monitoraggio e controllo sito Castellano AIA.09", si invita il proponente a rivedere i valori indicati per i parametri previsti dalla tabella 6.2 del documento denominato "Decisione di esecuzione (UE) 2018/1147 della Commissione del 10 agosto 2018 che stabilisce le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT) per il trattamento dei rifiuti, ai sensi della direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio".

Il proponente nell'elaborato "Relazione illustrativa RI.02 con data marzo 2025 punto 2.A) del punto 2" dichiara che "i parametri contenuti nella tabella 6.2 non sono pertinenti al ciclo produttivo e l'applicazione delle BAT-AEL è prevista "solo quando la sostanza in esame è identificata come rilevante nell'inventario delle acque reflue citato nella BAT 20" (nota 3).

Nel merito, tenuto conto:

- di **quanto previsto dalla BAT 3** del Documento di "Decisione di esecuzione (UE) 2018/1147 della Commissione del 10 agosto 2018, che prevede che:
"Al fine di favorire la riduzione delle emissioni in acqua ...omissis..., la BAT consiste nell'istituire e mantenere, nell'ambito del sistema di gestione ambientale (cfr. BAT 1), un inventario dei flussi di acque ...omissis... che comprenda tutte le caratteristiche seguenti:
i) **informazioni circa le caratteristiche dei rifiuti da trattare e dei processi di trattamento dei rifiuti,** tra cui: a) flussogrammi semplificati dei processi, che indichino l'origine delle emissioni;
b) **descrizioni delle tecniche integrate nei processi e del trattamento delle acque reflue/..omissis...,** con indicazione delle loro prestazioni;
ii) ...omissis...
b) valori medi di concentrazione e di carico delle sostanze pertinenti (ad esempio COD/TOC, composti azotati, fosforo, metalli, sostanze prioritarie/microinquinanti) e loro variabilità;
c) dati sulla bioeliminabilità [ad esempio BOD, rapporto BOD/COD, test Zahn-Wellens, potenziale di

SERVIZIO TERRITORIALE PROVINCIA DI FERMO

inibizione biologica (ad esempio inibizione dei fanghi attivi)] (cfr.BAT 52);”

Tenuto conto, altresì, che:

- Come si evince dalla relazione tecnica per l'anno 2024 allegata al P.M.C. relativa all'impianto D9 Castellano, sono stati trattati nell'impianto, nell'anno 2024, circa 30660 tonnellate di rifiuti costituiti da percolato di discarica (codice EER 190703).
- Dalla lettura dei rapporti di prova allegati al P.M.C. 2024 si evince per il parametro “Cromo Totale”, un valore in uscita impianto in media pari a 0,59 mg/litro, superiore alle BAT-AEL. Durante la visita ispettiva A.I.A. dell'anno 2023, ARPAM ha effettuato attività di campionamento allo scarico dell'impianto D9; durante la stessa è stata accertata la presenza del parametro “Cromo Totale” in concentrazione pari a 0,8 mg/l.
- Sempre dalla lettura dei rapporti di prova allegati al P.M.C. 2024 relativi al refluo in ingresso dell'impianto D9 si evince la presenza in concentrazioni significative del parametro “Cromo Totale” con valori riscontrati con range 2,32 – 7,96 mg/l.
- che l'impianto è deputato principalmente al **trattamento di percolato discarica**;
- che da dati di letteratura scientifica, i principali componenti caratteristici del percolato sono: materia organica, macro-componenti inorganici, metalli pesanti, composti organici xenobiotici;
- che la concentrazione dei metalli nel percolato dipende dalle discariche e dai rifiuti ivi conferiti;

Si propone all'Autorità Competente e al gestore, per le motivazioni di cui sopra, di voler considerare almeno il parametro “Cromo Totale” come caratterizzante lo scarico.

Per la **formulazione del valore limite per il parametro “Cromo Totale”**, tenuto conto:

- di quanto previsto dalla nota 2 alla tabella 6.2 di cui alla BAT 20 del Documento di “Decisione di esecuzione (UE) 2018/1147 della Commissione del 10 agosto 2018 che prevede: “il BAT-AEL può non applicarsi se l'impianto di trattamento a valle abbatte gli inquinanti in questione, a condizione che ciò non determini un livello più elevato di inquinamento dell'ambiente”;
- che a valle dell'impianto di trattamento di rifiuti in oggetto, è presente l'impianto di trattamento D8 e di depurazione delle acque reflue urbane di Via Mazzini in Porto Sant'Elpidio (FM), autorizzato con provvedimento AIA n. 384/GEN del 04/07/2024:
- che dalla lettura dei rapporti di prova prodotti da ARPAM relativi a campioni alle acque di scarico prelevati in uscita all'impianto di depurazione sito in Porto Sant'Elpidio (FM) negli anni 2023 e 2024 si è riscontrato un valore al parametro “Cromo Totale” inferiore alle BAT-AEL di settore per gli scarichi diretti

Si propone all'Autorità Competente un **valore limite per il parametro “Cromo Totale” pari a 1,5 mg/l** così come già prescritto per l'analogo impianto gestito dalla ditta “Eco Elpidiense srl” con Determina Dirigenziale n. 384/GEN del 04/07/2024 e per le stesse motivazioni riportate nell'atto autorizzativo stesso.

- 3) Per il parametro “Tensioattivi non ionici (BiAS)” si propone all'Autorità Competente di concedere al gestore l'uso di metodiche in cuvetta per un periodo di due anni, durante il quale ogni sei mesi dovrà essere analizzato anche attraverso la metodica prevista dal D.D. P.F. VAA n. 258 del 30 dicembre 2019 (metodo analitico APAT-IRSA 5180 e UNI 10511-1:1996). Al termine dei due anni sarà a carico del gestore presentare una relazione, così come previsto dal punto 7 del D.D. P.F. VAA n. 258 del 30 dicembre 2019, al fine dell'ammissione di metodi diversi da quelli di riferimento.

Si ribadisce la proposta all'Autorità Competente e si invita il proponente, in seguito all'eventuale accoglimento della proposta, di modificare il P.M.C. con le indicazioni di cui sopra.

SERVIZIO TERRITORIALE PROVINCIA DI FERMO

- 4) *Nel merito della tabella 3.5 – Prodotti finiti del documento denominato “Piano di Monitoraggio e controllo sito Castellano AIA.09” non sono stati descritti i parametri di controllo e i relativi valori limite applicati, al fine di poter definire conforme il lotto di “Sospensione di solfato ammonico”.*

Il proponente nell’elaborato “Relazione illustrativa RI.02 con data marzo 2025 punto 6.A) del punto 2” dichiara che: *“i parametri di controllo, le metodiche ed i titoli minimi degli elementi fertilizzanti per la produzione della sospensione di solfato ammonico sono riportati dettagliatamente nella TABELLA 3.6 – PRODUZIONE SOLFATO AMMONICO del PMC Elaborato A.I.A. 09”.*

Nel merito, si segnala che il punto 1.7 dell’allegato 1 del D.lgs. 75/2010 e s.m.i. prevede che: *“al fine di evitare aggiunte di materiali organici inquinanti, in tutti i concimi organici ed organo-minerali il contenuto di piombo totale (Pb) non deve essere superiore a 30 mg/kg”.*

Visto quanto sopra, si propone all’Autorità Competente e al proponente, di voler aggiornare la tabella 3.6 del P.M.C. con il parametro Piombo Totale (Pb) da analizzare ad ogni lotto prodotto con l’indicazione del valore limite di 30 mg/kg. Inoltre, deve essere indicata la quantità massima di concime facente parte del lotto prodotto (kg/lotto). Si ricorda, altresì, che ai sensi della tabella 2.2 “Concimi azotati fluidi” riga n. 3 dell’allegato 1 del D.lgs. 75/2010 e s.m.i. “è obbligatorio indicare il processo da cui deriva il prodotto”.

- 5) *Chiarire la tipologia/l’origine della risorsa idrica denominata “acqua da cisterna” all’interno della tabella 3.8 – Risorse idriche prelevate del documento denominato “Piano di Monitoraggio e controllo sito Castellano AIA.09”.*

Il proponente nell’elaborato “Relazione illustrativa RI.02 con data marzo 2025 punto 7.A) del punto 2” ha chiarito la richiesta di cui sopra. Nulla da osservare.

VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE

Matrice aria

Sulla base di quanto indicato dalla ditta nell'elaborato "Relazione illustrativa RI.02" l'impatto sulla matrice aria risulta poco significativo.

Terre e Rocce da Scavo

Esaminata la documentazione integrativa trasmessa dalla Ditta e pubblicata sul sito web della Provincia di Fermo, fatto specifico riferimento al punto D) della Relazione Illustrativa RI.02 (Marzo 2025), si reputano sufficientemente esaustivi i chiarimenti e le integrazioni fornite relativamente al Piano di Utilizzo delle terre e rocce da scavo.

Distinti Saluti.

Il Dirigente

U.O. Valutazioni e Controlli sui fattori di
pressione ambientale

Ing. Maria Desirée Marinangeli

Documento informatico firmato digitalmente

Il Direttore

Responsabile del Servizio Territoriale
Dott. Massimo Marcheggiani

Documento informatico firmato digitalmente

Riferimento fascicolo: 480.10.20/2024/STFM/102